

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I – NORME GENERALI	29	Detrazione per l'abitazione principale
1	Oggetto e scopo del regolamento	30	Valore aree fabbricabili
	TITOLO II – DISCIPLINA DELLA TARI	31	Esenzioni
2	Presupposto della tassa		TITOLO V – GESTIONE
3	Determinazione della superficie		AMMINISTRATIVA DELL'IMPOSTA
4	Aree tassabili	32	Approvazione aliquote e tariffe
5	Locali ed aree non utilizzate	33	Dichiarazione di imposta
6	Soggetti passivi	34	Riscossione del tributo
7	Assimilazione, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche	35	Funzionario responsabile
8	Obbligazione tributaria	36	Accertamenti
9	Piano finanziario e tariffe	37	Ritardati od omessi versamenti
10	Riduzioni tariffarie per rifiuti assimilati avviati al recupero	38	Ravvedimento operoso
11	Riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del servizio	39	Importi di modesto ammontare
12	Riduzioni tariffarie per zone in cui non è effettuata la raccolta	40	Rimborsi
13	Riduzione tariffa per raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero	41	Compensazione ed accollo
14	Riduzione tariffa per particolari categorie		TITOLO VI – STATUTO DEI DIRITTI DEL
15	Ulteriori riduzioni e agevolazioni		CONTRIBUENTE E ACCERTAMENTO
16	Denuncia di inizio, cessazione, e variazione dell'occupazione o conduzione		CON ADESIONE
17	Tariffa giornaliera di smaltimento		CAPO I – STATUTO DEI DIRITTI DEL
18	Tariffe per utenze domestiche e non domestiche.		CONTRIBUENTE
	TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TASI	42	Principi generali
19	Presupposto del tributo	43	Informazione dei contribuenti
20	Soggetti passivi	44	Conoscenza degli atti e semplificazione
21	Riduzioni per particolari categorie	45	Motivazione degli atti - Contenuti
22	Detrazione per abitazione principale	46	Tutela dell'affidamento e della buona fede
23	Dichiarazione		– Errori dei contribuenti
24	Aliquote	47	Interpello del contribuente
	TITOLO IV – DISCIPLINA DELL'IMU		CAPO II – ACCERTAMENTO CON
25	Esenzione dell'imposta per l'abitazione principale e sue pertinenze		ADESIONE
26	Assimilazioni all'abitazione principale	48	Accertamento con adesione
27	Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti	49	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
28	Fabbricati fatiscenti	50	Procedura per l'accertamento con adesione
		51	Atto di accertamento con adesione
		52	Adempimenti successivi.
		53	Perfezionamento della definizione
			TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
		54	Norme abrogate
		55	Pubblicità del regolamento e degli atti
		56	Casi non previsti dal presente regolamento
		57	Rinvio dinamico
		58	Tutela dei dati personali
		59	Entrata in vigore del regolamento

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta unica comunale di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014).

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni in forza dell' 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di disciplinare le tre componenti della suddetta imposta, ovverosia l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI).

TITOLO II DISCIPLINA DELLA TARI

Art. 2

Presupposto della tassa

(Art. 1, commi 641 e 643, L. 147/2013)

1. La tassa è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Art. 3

Determinazione della superficie

(Art. 1, commi 645-649, L. 147/2013)

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della legge 147/2013 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini:

della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU),

3. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari (quelle iscritte in catasto nei gruppi D ed E, quelle non obbligate all'iscrizione, le aree scoperte soggette a tassazione) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

4. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

6. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

N	ATTIVITA'	Percentuale di riduzione della superficie
.....	– lavanderie a secco, tintorie non industriali	25%
.....	– laboratori fotografici, eliografie	25%
.....	– autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	30%
.....	– Altre attività in cui si producono rifiuti speciali	25%

7. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 4

Aree tassabili

(Art. 1, comma 641, L. 147/2013)

1. Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
- e) tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

Art. 5

Locali ed aree non utilizzate

(Art. 1, comma 641, L. 147/2013)

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento.

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 6

Soggetti passivi

(Art. 1, comma 642 e 644, L. 147/2013)

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7**Assimilazione, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche***(Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)*

A) Ai fini dell'applicazione della TARI sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- 1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- 4 - accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 6 - paglia e prodotti di paglia;
- 7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10 - feltri e tessuti non tessuti;
- 11 - pelle e simil-pelle;
- 12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 15 - imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 16 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
- 20 - nastri abrasivi;
- 21 - cavi e materiale elettrico in genere;
- 22 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 24 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- 25 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 26 - accessori per l'informatica.

B) I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg./mq. ovvero 01, mc./mq.

Infine,

C) sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata;

D) non sono compresi rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero, i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

Art. 8**Obbligazione tributaria***(Art. 1, commi 642 L. 147/2013)*

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostra di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
- b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 9

Piano finanziario e tariffe

(Art. 1, commi 650-654, L. 147/2013)

1. Nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, la tariffa viene commisurata in ordine ai rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

2. Il piano finanziario determina le tariffe che consentono la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 10

Riduzioni tariffarie per rifiuti assimilati avviati al recupero

(Art. 1, comma 649, L. 147/2013)

1. Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani spettano riduzioni della tariffa proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

Art. 11

Riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del servizio

(Art. 1, comma 656, L. 147/2013)

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione e smaltimento dei rifiuti, su domanda documentata, può chiedere la restituzione di una quota del tributo raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 15% (*massima percentuale prevista 20%*) di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 12

Riduzioni tariffarie per zone in cui non è effettuata la raccolta

(Art. 1, comma 657, L. 147/2013)

1. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni i possessori, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

MISURA DELLA RIDUZIONE (	DISTANZA DAL CONTENITORE PIÙ VICINO
30%	non più di 2000 ml.

2. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste dai successivi articoli è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo dell' 30% della tariffa ordinaria.

Art. 13

Riduzione tariffa per raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero

(Art. 1, comma 658, L. 147/2013)

1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati nel rispetto totale di quanto previsto dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.

2. Le agevolazioni per la raccolta differenziata sono assicurate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani ed assimilati.

3. Le forme di riduzione di cui ai precedenti commi sono stabilite annualmente con la deliberazione che determina le tariffe.

Art. 14

Riduzione tariffa per particolari categorie

(Art. 1, comma 659, L. 147/2013)

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 1, comma 659, della L. 147/2013, non si applica nessuna riduzione:

Art. 15

Ulteriori riduzioni e agevolazioni

(Art. 1, comma 660, L. 147/2013)

1. Non vengono stabilite ulteriori agevolazioni/riduzioni.

Art. 16

Denuncia di inizio, cessazione, e variazione dell'occupazione o conduzione

1. La denuncia, compilata su modello messo a disposizione dell'utente gratuitamente, deve contenere i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno (ove esistente) nonché ogni ulteriore elemento richiesto per la gestione del servizio. Essa deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo della conduzione o dell'occupazione dei locali o delle aree scoperte. In caso di trasmissione a mezzo posta varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.

2. L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione o conduzione da parte dell'utenza.

3. I soggetti destinatari del servizio hanno l'obbligo di comunicare, entro 60 giorni, le variazioni avvenute dopo la costituzione dell'utenza, relativamente agli elementi che concorrono all'applicazione della tassa; si prescinde da tale obbligo per le informazioni acquisibili periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.

4. La cessazione o variazione nel corso dell'anno dà diritto al rimborso di quota parte della tariffa a decorrere dal giorno dell'avvenuta cessazione o variazione se la comunicazione è data entro i successivi 60 giorni.

5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

6. L'ufficio interviene direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tassa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, ecc...). Tutte le variazioni

d'ufficio sono notificate agli interessati.

7. Per le utenze non domestiche il cambio di categoria dovuto ad adeguamenti del regolamento non necessita di notifica.

8. E' fatto obbligo, al responsabile del servizio anagrafe di comunicare, mensilmente, al responsabile dell'ufficio tributi tutte le variazioni anagrafiche che interferiscono con gli elementi di applicazione della tariffa.

Art. 17

Tariffa giornaliera di smaltimento

(Art. 1, commi 662-665, L. 147/2013)

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze non domestiche che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera; è temporanea l'occupazione fino a 183 giorni. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.

2. La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

3. La tariffa giornaliera è dovuta, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale maggiorata del 20 (*max 100%*) (venti per cento). E' facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.

4. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.

5. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche trasmette copia del provvedimento al responsabile del servizio di riscossione della tariffa.

6. Per le manifestazioni comunali non è dovuto alcun compenso tariffario.

Art. 18**Tariffe per utenze domestiche e non domestiche**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa unitaria basata a metro quadrato, commisurata ad anno solare, ai sensi del comma 652 art. 1 della legge 27.12.2013, Nà 147. .
2. Le tariffe sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme Statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate nell'anno precedente.

TITOLO III DISCIPLINA DELLA TASI

Art. 19

Presupposto del tributo

(Art. 1, comma 669, L. 147/2013)

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, ed aree edificabili, come definite ai fini dell'IMU.

2. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo

Art. 20

Soggetti passivi

(Art. 1, commi 671-674 e 681 L. 147/2013)

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 20. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 20% (fra il 10 e il 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 21

Riduzioni per particolari categorie

(Art. 1, commi 679 e 682, L. 147/2013)

1. La TASI si applica in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %
1	Abitazioni con unico occupante	30
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo	30
3	Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente	30
4	Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero	30
5	Fabbricati rurali ad uso abitativo	30
6	Riduzione al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico ..	50

2. Le riduzioni tariffarie di cui al comma precedente sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.

Art. 22**Detrazione per abitazione principale**

1. Il Consiglio comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote TASI, può stabilire detrazioni o altre misure a favore dell'imposta dovuta dal possessore e/o dal detentore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria,

Art. 23**Dichiarazione**

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti:

- dai possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU;
- dagli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

Art. 24**Aliquote**

1. Il Consiglio comunale approva aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologie e destinazione degli immobili.

2. In sede di approvazione delle aliquote, il Consiglio provvede alla individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno dei tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TITOLO IV DISCIPLINA DELL'IMU

Art. 25

Esenzione dell'imposta per l'abitazione principale e sue pertinenze.

(Art. 13, comma 2, D.L. 201/2011)

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 26

Assimilazioni all'abitazione principale.

(Art. 13, comma 2, D.L. 201/2011)

(eventuale)

1. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) partire dall'anno 2015 su una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, l'imposta si applica, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Art. 27

Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti.

(Art. 13, comma 2, D.L. 201/2011)

(eventuale)

1. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

2. Il Contribuente che intende fruire del beneficio della suddetta assimilazione è tenuto a presentare apposita dichiarazione, specificando nelle note i dati anagrafici del parente in linea retta a cui è stato concesso l'immobile in comodato ed ogni altro dato necessario.

3. L'agevolazione prevista dal presente articolo opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.

Art. 28 **Fabbricati fatiscenti**

(Art. 13, comma 3, lett. b) d.l. 201/2011)

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione della base imponibile di cui all'art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. 201/2011, e successive modificazioni, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati devono produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

Art. 29 **Detrazione per l'abitazione principale** *(Art. 13, comma 3, lett. b) d.l. 201/2011)*

1. All'imposta dovuta per l'abitazione principale (cat. A1, A8, A9) si applica la detrazione come fissata con deliberazione di Consiglio Comunale. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dalla legge. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale; dall'imposta dovuta per le pertinenze è possibile quindi detrarre la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza nell'importo dovuto per l'abitazione principale.

2. La detrazione di cui al comma precedente si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 30 **Valore aree fabbricabili- terreni agricoli** *(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52)*

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, vengono determinati come dal seguente prospetto:

ZONA <i>(come definita dagli strumenti urbanistici in vigore)</i>	VALORE VENALE per mq.
ZONA "A" CENTRO STORICO	30,00
ZONA "B" E "B1" COMPLETAMENTO	30,00
ZONA "B2"	35,00
ZONA "C" – ESPANSIONE (NON LOTTIZZATA)	25,00

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della giunta comunale da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75. E' prevista una detrazione di imposta di € 200,00 annui.

RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

6. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

7. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Art. 31 **Esenzioni** (eventuale)

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria:

- a) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS (art. 21 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- b) gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (articolo 1, comma 86, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549);
- c) gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato. (articolo 4, comma 5, del Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207);

2. Le esenzioni previste dal comma precedente si applicano solo con riferimento alla quota spettante al Comune.

TITOLO V GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'IMPOSTA

Art. 32

Approvazione aliquote e tariffe

(Art. 1, comma 683, L. 147/2013)

1. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, oltre che le aliquote IMU, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi dell'art. 22 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 33

Dichiarazione di imposta

(Art. 1, commi 684-687, L. 147/2013)

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini:

a. della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU),

4. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti:

- dai possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU;
- dagli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

5. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.

Art. 34

Riscossione del tributo

(Art. 1, comma 688, L. 147/2013 - art. 13 D.L. 201/2011)

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI o della tariffa di natura corrispettiva, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali..

2. Il versamento della TASI avviene, in autotassazione, in n. 2 rate di uguale importo scadenti il:

- 16 giugno;
- 16 dicembre;

3. Il versamento della TARI avviene in n. 4 rate di uguale importo che verranno stabilito con delibera della

Giunta Comunale.

4. Per la TASI è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, mentre per la TARI alla 1° scadenza.

5. I contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento dell'IMU in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 35**Funzionario responsabile**

(Art. 1, commi 692-694, L. 147/2013)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario, designato dalla giunta comunale, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 36**Accertamenti**

(Art. 1, commi 695-699, L. 147/2013)

1. Il comune alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Per gli omessi o insufficienti pagamenti si applica l'articolo 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 37**Ritardati od omessi versamenti.**

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente.

3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori nella seguente misura annua rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.

4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

(eventuale)

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art. 38 Ravvedimento operoso

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 39 Importi di modesto ammontare

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € **12,00** gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

Art. 40 Rimborsi *(Art. 1, comma 164, della legge 27.12.2006, n. 296)*

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano al Contribuente gli interessi nella misura del tasso legale vigente a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 41 Compensazione ed accollo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è consentita, ai contribuenti, la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:

- a) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
- b) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a, le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato; La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

2. In relazione al disposto dell'art. 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 trovano applicazione anche per le entrate patrimoniali.

TITOLO VI

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 42

Principi generali

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 43

Informazione dei contribuenti

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

Art. 44

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni devono essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 45

Motivazione degli atti - Contenuti

(Art. 1, commi 162 e 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli atti comunque indicano:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Sui titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione. Il titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 46**Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti**

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 47**Interpello del contribuente**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO II**ACCERTAMENTO CON ADESIONE****Art. 48****Accertamento con adesione**

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. Si applica, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 32.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 49**Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione**

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 50

Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 51

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un 1/4.

Art. 52

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 90 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 12 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.

3. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

Art. 53

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 49, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54 Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. Sono in particolare abrogati il regolamento per la disciplina dell'IMU, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 29.10.2013, e il regolamento per la disciplina del seguente tributo:

- a. della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU),

approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 210 e n. 14 del 24.6.1994 e del 25.3.2006.

Art. 55 Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicata sul sito istituzionale del comune.

Art. 56 Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 57 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 58 Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

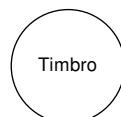
Art. 59 Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2014. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico con le procedure previste dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. **4** , in data **10.4.2014**;
- modificato con deliberazione N° **16** del **01 ottobre 2015**
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)
per 15 giorni consecutivi dal 05.10.2015 al 20.10.2015,
con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;
- è entrato in vigore il giorno 1.1.2015.

Data **05.10.2015**



Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Falchi Gianfranco